

151/2026  
Sent. n.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO**

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

**SENTENZA**

Nel giudizio iscritto al n. **80805** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 21.08.2025 proposto dal Sig. **XX**

(omissis), nato il omissis a omissis,

ivi residente alla Via omissis n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Santino Spina (santinospina@pecavvpa.it)

**contro**

**CNA - Centro Nazionale Amministrativo Arma dei Carabinieri** - in persona del legale rappresentante p.t., con sede sita in Chieti, Viale Benedetto Croce n. 154;

**INPS - Istituto Nazionale previdenza Sociale** - in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale sita in Roma, alla Via Ciriaco De Mita n. 21, e con sede territorialmente competente, in persona del Dirigente p.t., sita in Roma, alla Via Quintavalle n. 32.

**VISTO** l'atto introduttivo del giudizio;

**VISTI** gli altri atti e documenti di causa;

**UDITI** alla pubblica udienza del 31 marzo 2026, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Andrea Botta, per l'INPS e il Maggiore Enrico Brandolini, per il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; nessuno è comparso per il ricorrente; Considerato in

### **FATTO**

Con il presente giudizio il ricorrente, ex appartenente all'Arma dei Carabinieri e titolare di trattamento pensionistico misto, agisce per vedersi riconosciuto il diritto alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico in virtù della maggiore contribuzione versata per i servizi resi durante le missioni svolte all'estero nel quadriennio 1999 - 2003 e durante la missione svolta in Iraq dal 10.11.2004 al 17.03.2005, con corresponsione dei relativi arretrati risultanti dalla differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione della corretta contribuzione calcolata, oltre interessi e rivalutazione.

Il ricorrente documenta di aver rappresentato, in data 15.07.2023, al Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, l'errata liquidazione del proprio trattamento pensionistico, di presentato istanza di sollecito in data 22.03.2024, e di aver riproposto, in data 18.03.2025, istanza di ricalcolo della pensione sia al CNA, sia all'INPS, senza ottenere alcun riscontro.

In data 15.03.2026, si è costituito in giudizio il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che ha fatto presente di aver comunicato all'INPS, in data 19.11.2025, l'aggiornamento dell'imponibile

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

pensionistico degli anni in contestazione, integrato con l'inserimento degli importi relativi agli emolumenti accessori.

A giustificazione del proprio operato, controparte rappresenta che il CNA non era in possesso dei cedolini stipendiali relativi alle missioni svolte dal ricorrente e di essere stato in grado di procedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico soltanto in seguito alla trasmissione dei cedolini interessati da parte del ricorrente.

Il Comando generale chiede, quindi, venga dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo provveduto al ricalcolo per il quale si agisce.

Con memoria depositata in data 17.03.2026, si è costituito in giudizio l'INPS che ha fatto presente che l'ente previdenziale provvede a ricalcolare e liquidare la pensione sulla base delle voci stipendiali certificate dal datore di lavoro concludendo per il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata in data 26.03.2026, parte ricorrente fa presente di aver ricevuto, con il cedolino del mese di dicembre 2025, quanto dovuto e che controparte ha ottemperato a quanto richiesto con il ricorso, calcolando tutti gli arretrati ed aggiornando il trattamento pensionistico.

Il ricorrente aderisce, pertanto, alla richiesta di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese per soccombenza virtuale, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

All'udienza odierna, i rappresentanti delle parti presenti si sono riportati alle rispettive memorie concludendo come in atti.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## DIRITTO

1. Questo Giudice Unico, esaminata la documentazione in atti, ritiene che la pretesa del ricorrente sia stata soddisfatta, come dichiarato anche espressamente dalla parte attrice, con nota depositata in data 26.03.2026, circostanza dalla quale deriva l'ineludibile corollario della cessazione della materia del contendere, richiesta anche dalla controparte.

A tale proposito, giova ricordare come l'istituto della cessazione della materia del contendere trovi applicazione - pur in assenza di una disposizione espressa di legge codice di giustizia contabile - anche nel giudizio contabile, in virtù dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sia in ragione del rinvio dinamico previsto dall'art. 7, comma 2, c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile, sia con riferimento all'elaborazione giurisprudenziale su tale modalità di definizione del giudizio.

2. Tuttavia, avendo il ricorrente insistito per il riconoscimento delle spese di lite, va egualmente scrutinata, secondo il criterio della soccombenza virtuale, la fondatezza del ricorso.

A questo proposito, va rilevata l'inerzia del datore di lavoro che ha reso disponibile, al competente ente previdenziale, l'aggiornamento dell'imponibile pensionistico per gli anni di riferimento, integrato con le maggiorazioni richieste, soltanto in data 19.11.2025, quindi soltanto successivamente alla proposizione del ricorso, e dopo una prima istanza del 15.07.2023, seguita da ben due solleciti del 22.03.2024 e del 02.10.2025 (come riconosciuto dalla stessa controparte).

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pertanto, in ragione della riconosciuta fondatezza della pretesa vantata e del ritardo con il quale il CNA ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto, questo Giudice ritiene che il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri debba essere condannato al pagamento delle spese di difesa che si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e tenendo anche conto della possibilità per i pensionati di proporre ricorso davanti alla Corte dei conti personalmente (art. 152 c.g.c.), del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e della natura delle questioni trattate, in complessive € 1.000,00 (mille/00), oltre al 15%, a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge, a favore dell'Avv. Santino Spina, dichiaratosi antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Non si procede alla condanna delle spese nei confronti dell'INPS, appurata la tempestività con la quale l'Istituto ha proceduto a liquidare quanto spettante al ricorrente una volta ricevuta la comunicazione del datore di lavoro.

### **PQM**

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio - in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
- condanna il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri al pagamento delle spese di lite, quantificate in complessive € 1.000,00 (mille/00), oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per

legge, a favore dell'Avv. Santino Spina, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2026.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

Pubblicata mediante deposito in  
Segreteria il 24.04.2026  
per il Dirigente  
f.to digitalmente



DECRETO

In caso di  
diffusione,  
omettere le  
generalità e gli  
altri dati  
identificativi  
dell'interessato,  
ai sensi dell'art.  
52, c. 3 D.Lgs.  
196/03

F.to digitalmente  
dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA  
CORTE DEI CONTI  
24.04.2026 12:49:43  
GMT+02:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs.  
30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione,  
venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del  
ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del  
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione  
dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi  
identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

